

Savigliano, 19/02/2020

Spett.le Cliente

Prot. N. 08/2020

## L'ASSEGNAZIONE AL DIPENDENTE DELL'AUTO AZIENDALE

Durante il rapporto lavorativo può capitare che, per esigenze di servizio, venga assegnato al lavoratore l'utilizzo di un'auto aziendale. Le più comuni situazioni che possono verificarsi sono:

- l'auto viene assegnata al dipendente **per uso esclusivamente lavorativo**;
- l'auto viene assegnata al dipendente **per uso promiscuo** (lavorativo e personale insieme).

### LA COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DELL'AUTO AZIENDALE

In entrambi i casi sopra prospettati, è opportuno redigere un **documento** in cui siano precisati i **termini di consegna dell'autovettura**, le modalità di utilizzo e gli eventuali strumenti forniti in dotazione (ad esempio apparati Telepass o carta carburante).

Tale accorgimento è opportuno anche nel caso di stabile assegnazione di un mezzo diverso dall'autovettura (ad esempio furgoni o camion).

### L'AUTO AZIENDALE AD USO ESCLUSIVAMENTE LAVORATIVO

Se il dipendente è autorizzato all'utilizzo dell'auto esclusivamente per fini lavorativi, la stessa si configura come uno **strumento di lavoro**: nulla dovrà quindi essere addebitato al dipendente per il suo utilizzo.

### L'AUTO AZIENDALE AD USO PROMISCO

Nel caso di autovettura concessa ad uso promiscuo, il lavoratore, che trae beneficio dall'utilizzo dell'auto **anche per fini personali**, sarà tenuto a versare i contributi e le imposte sulla retribuzione figurativa corrispondente al *fringe benefit* ricevuto.

Convenzionalmente, il valore del *fringe benefit* è stabilito nella misura del **30% dell'importo corrispondente alla percorrenza di 15.000 km** sulla base del costo chilometrico stabilito annualmente dall'ACI per ciascun modello di autovettura. La tassazione verrà applicata su tale importo figurativo, inserito mensilmente nella busta paga del dipendente.

### IL RIMBORSO CHILOMETRICO PER L'UTILIZZO DEL MEZZO PERSONALE DEL DIPENDENTE

Al dipendente, inviato in trasferta fuori dal territorio comunale ove ha sede l'impresa, che utilizzi per lo spostamento il **proprio mezzo privato**, compete, invece, il **rimborso non tassato** delle spese sostenute, in base alle tariffe ACI e in relazione alla percorrenza effettuata. Il calcolo dovrà essere fatto non più sulla base delle tabelle pubblicate annualmente, ma facendo riferimento al servizio online disponibile sul sito ACI <http://www.aci.it/i-servizi/servizi-online/costi-chilometrici.html>